COMUNE di Neviano

PROVINCIA di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PATRIMONIALE CONCESSORIONON RICOGNITORIO

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 28-03-2019
Integrato con delibera di C.C. n. 24 del 26-08-2019

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..... .

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO.....

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELCANONE .....

ART. 4 - DETERMINAZIONEDELCANONENONRICOGNITORIO.....

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO .....

ART. 6 - ACCERTAMENTO,SANZIONIEINTERESSI.....

ART. 7 - RISCOSSIONECOATTIVA .....

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....

ALLEGATO A)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(Integrato con delibera di C.C. n. 24 del 26-08-2019)

Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5,7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), non costituendo atto unilaterale novativo delle concessioni in essere riferite alla fruizione del sedime stradale di questo Ente, avendo tuttavia piena efficacia ed applicandosi anche rispetto a queste ultime in relazione alle motivazioni formalmente espresse negli atti amministrativi presupposti al presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1 a) il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

b) il canone di concessione non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario (o dall'occupante) del bene comunale.

2 Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Neviano sono soggette a canone concessorio non ricognitorio. Le occupazioni realizzate nel sottosuolo della sede stradale anche effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone concessorio non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone concessorio non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Neviano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico, nonché nei tratti di strada di cui all'art. 37 c.1. lett. d) del Codice della Strada e comunque nei tratti di strada affidati alla manutenzione del Comune.

2 Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabileanche se proiettate sulla sede stradale e sulle fasce di rispetto stradale, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3 Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dall'Impresa/Società proprietaria e/o concessionaria delle reti che occupano il sottosuolo o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone concessorio non ricognitorio.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

1 Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Neviano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione del sottosuolo;

2 La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, in €/metri lineari/anno e a corpo €/cadauno/anno con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3 In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell' Allegato A) e decorrono dal 1° gennaio dell'anno di approvazione del presente Regolamento adottato entro la data

stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

4 Le Tariffe approvate con il presente Regolamento saranno aggiornate annualmente e automaticamente secondo i parametri indicati dall'ISTAT;

5 Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP/TOSAP eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di COSAP/TOSAP va detratto quello dovuto a titolo di canone non ricognitorio.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di nuove concessioni e/o autorizzazioni, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione del sottosuolo.
2. Nel caso di prima applicazione del presente Regolamento come previsto nell'ART. 4 al punto 3 il pagamento del canone dovrà avvenire entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte dell'Ente;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio,il pagamento del canone annuo deve avvenireentro il 30 marzo di ogni anno;
4. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone concessorio non ricognitorio, l'Ente invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata a mezzo PEC otramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Per la redazione delle "schede dei sotto servizi" (report) relative al sottosuolo impegnato dalle imprese, l'Ente, al fine di stabilire l'ammontare del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5,7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), utilizzerà i dati in suo possesso per determinare sia alla lunghezza delle reti che la superficie del sottosuolo effettiva occupata.
4. Dopo l'avvenuta redazione delle "schede dei sotto servizi" (report), tramite PEC dedicata e all'uopo creata, verrà comunicato ai vari gestori l'ammontare del canone con relativa richiesta di pagamento indicando:
    - I metri lineari dei cavidotti della rete di distribuzione usati per l'espletamento del proprio servizio;
    - Il numero di pali e/o sostegno, di qualunque materiale e tipologia, armature e/o qualsiasi altro manufatto, con basamento occupante il sottosuolo pubblico anche se qui non espressamente contemplato e fatto salvo l'eventuale conguaglio.
5. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992[1], per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica unasanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo18

agosto 2000, n.267.

6. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessilegali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
   - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattivasono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessioneconforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo riferito all'anno di entrata in vigore del presente Regolamento sarà dovuto entro il primo trimestre dalla data di approvazione del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della forma le modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto immediato.

---

[1] Art. 20 Occupazione della sede stradale

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro159 ad euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ALLEGATO A)

TIPOLOGIE E TARIFFE ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALENON RICOGNITORIO	
occupazione realizzata per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa	
1. Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua, gas (rete a bassa-media pressione, tratto di interramento speciale e punti di riduzione di pressione), ed energia elettrica, BT/ MT/ AT 2. Condutture sotterraneee impianti relativi a linee telefoniche, rete canalizzata, infrastrutturata e in trincea; 3. Condutture sotterranee e impianti relativi a linee a fibre ottiche, linee dati e simili; 4. Condutture/cavidotti sotterranee e impianti relativi agli impianti fotovoltaici ed eolici; 5. Altre tipologie di condutture e impianti di qualunque natura non contemplati nei punti precedenti	€uro 8,00 al metro lineare/annuo
6. Pozzetti, cabine, centraline telefoniche ed elettriche collocate in armadi stradali per smistamento segnali via cavo,fibra e/o altro, cameretted'ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto, con basamento nel sottosuolo pubblico anche se non espressamente contemplato nei punti precedenti	€uro 300,00 cadauno/annuo
7. Tralicci di elettrodotto BT / MT/ AT 8. sostegni di linee elettriche (pali) usati sia per la distribuzione della BT / MT / AT che per la pubblica illuminazione stradale 9. sostegni di linee telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate 10. Altre tipologie di sostegni di linee e impianti di qualunque natura non contemplati nei punti precedenti	€uro 300,00 cadauno/annuo